

Schema di Contratto per la fornitura di energia elettrica

INDICE

Articolo 1 - PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI	3
1.01 Premesse	3
1.02 Allegati	4
1.03 Definizioni	4
Articolo 2 - OGGETTO, VALORE E DURATA DEL CONTRATTO	4
2.01 Entità e tipologia della fornitura	4
2.02 Importo contrattuale	4
2.03 Durata del Contratto	5
2.04 Proroga del Contratto	5
Articolo 3 - PUNTI DI FORNITURA E MISURA	5
3.01 Modifiche all'elenco e alle caratteristiche dei punti di fornitura	5
3.02 <i>Trattamento dati</i>	6
Articolo 4 - ACCESSO ED USO DELLA RETE	6
4.01 <i>Accesso alla rete</i>	6
4.02 <i>Costi di trasporto</i>	6
4.03 Mandato al Fornitore per la stipula di contratti di trasporto e dispacciamento	6
Articolo 5 - PREZZI UNITARI DELL'ENERGIA ELETTRICA	6
5.01 <i>Formazione dei prezzi unitari dell'energia elettrica</i>	6
5.02 <i>Connessioni con l'estero e CIP6/92</i>	9
Articolo 6 - IMPOSTE E TASSE	9
6.01 <i>I.V.A.</i>	9
6.02 <i>Comunicazioni per adempimenti tributari</i>	9
Articolo 7 - PAGAMENTI	9
7.01 <i>Fatturazione – Determinazione delle quantità da fatturare</i>	9
7.02 <i>Fatturazione – Variazione delle modalità di rilevazione dei consumi</i>	10
7.03 <i>Modalità di presentazione delle fatture</i>	10
7.04 <i>Tempi di pagamento</i>	11
7.05 <i>Ritardato pagamento</i>	11
7.06 <i>Pagamento con R.I.D.</i>	11
Articolo 8 - COMUNICAZIONI	11
8.01 <i>Registrazione e comunicazione alle Autorità</i>	11
8.02 <i>Comunicazioni tra le Parti</i>	12
Articolo 9 - GARANZIE	13
9.01 <i>Cauzione definitiva</i>	13
9.02 <i>Garanzie di fornitura</i>	13
Articolo 10 - FORZA MAGGIORE	13
10.01 <i>Danni per cause di forza maggiore</i>	13
Articolo 11 - MODIFICHE NORMATIVE E INTEGRAZIONI	14
11.01 <i>Immutabilità del Contratto</i>	14
Articolo 12 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	14
12.01 <i>Divieto di cessione del Contratto</i>	14
Articolo 13 - RECESSO	14
13.01 <i>Risoluzione consensuale del Contratto</i>	14
13.02 <i>Recesso del Fornitore, risoluzione per colpa del Cliente</i>	14
13.03 <i>Recesso del Cliente, risoluzione per colpa del Fornitore</i>	14
Articolo 14 - CONTROVERSIE	15
14.01 <i>Foro competente</i>	15
Articolo 15 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	15
Articolo 16 - ALLEGATI	16
16.01 <i>Allegato 1 - Elenco e caratteristiche dei punti di fornitura</i>	16
16.02 <i>Allegato 2 - Modulo di Delega per il pagamento in Banca (R.I.D.)</i>	16
16.03 <i>Allegato 3 - Mandato per i contratti relativi al trasporto e al dispacciamento</i>	16
16.04 <i>Allegato 4 - Quantitativi di energia oggetto di fornitura</i>	16
16.05 <i>Allegato 5 - Tracciato record del flusso informatico di dati da trasmettere in allegato alle fatturazioni</i>	16
16.06 <i>Allegato 6 – Cauzione definitiva del Fornitore</i>	16

Il giorno ___/___/_____ del mese di _____ dell'anno _____, nella sede di _____.

Tra il Sig. _____ in qualità di _____, di seguito indicato come Cliente, ed il Sig. _____, in qualità di _____, di seguito indicato come Fornitore, si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1 - PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI

Le premesse, gli allegati e le definizioni di seguito riportate costituiscono parti integranti e sostanziali del presente Contratto.

1.01 Premesse

Nell'ambito dei processi di integrazione e di miglioramento dell'efficienza della gestione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.), indirizzati ad un'ottimizzazione delle risorse utilizzate ed all'ottenimento di condizioni di maggior favore per un contenimento della dinamica dei principali costi che incidono sulla tariffa, alcune Aziende hanno ritenuto di procedere ad un acquisto congiunto dell'energia elettrica conferendo mandato alla stessa CISPEL Confservizi Toscana di svolgere le operazioni d'individuazione del Fornitore.

Le Aziende di cui sopra hanno pertanto conferito mandato a CISPEL Confservizi Toscana di provvedere alla ricerca e all'individuazione -mediante indizione di gara di rilevanza europea- di un Fornitore di energia elettrica, con effettuazione di tutte le necessarie procedure di scelta del contraente volte al raggiungimento delle migliori condizioni di acquisto.

La stipula dei Contratti di fornitura di energia elettrica con il Fornitore - individuato da CISPEL Confservizi Toscana-, così come il controllo delle fatture emesse, del puntuale rispetto degli impegni contrattuali assunti e di ogni altro adempimento connesso a carico dello stesso Fornitore, sono effettuati direttamente dalle singole Aziende mandanti -in qualità di Clienti- in relazione al rispettivo fabbisogno di energia elettrica riportato nell'Allegato 4 al presente Contratto.

I prezzi unitari dell'energia elettrica applicati ai Contratti tra il Fornitore - risultato Aggiudicatario della gara- e le singole Aziende mandanti, sono quelli offerti dall'Aggiudicatario in sede di gara.

1.02 Allegati

- Allegato 1: Elenco e caratteristiche dei punti di fornitura
- Allegato 2: Modulo di Delega per il pagamento in Banca (R.I.D.)
- Allegato 3: Mandato per i contratti relativi al trasporto e al dispacciamento
- Allegato 4: Quantitativi di energia oggetto di fornitura
- Allegato 5: Tracciato record del flusso informatico di dati da trasmettere in allegato alle fatturazioni
- Allegato 6: Cauzione definitiva del Fornitore

1.03 Definizioni

Il Cliente è _____ in qualità di singola Azienda mandante, il Fornitore è _____ risultato aggiudicatario della gara di fornitura di cui al precedente punto 1.01.

Il presente Contratto viene redatto in duplice copia, una per il Cliente ed una per il Fornitore.

Articolo 2 - OGGETTO, VALORE E DURATA DEL CONTRATTO

2.01 Entità e tipologia della fornitura

Oggetto del presente Contratto è la fornitura di energia elettrica, da parte del Fornitore a favore del Cliente, ai prezzi unitari pattuiti -di seguito indicati e riportati all'Articolo 5 - in quantità tale da soddisfare il fabbisogno del Cliente. La suddetta fornitura è da intendersi effettuata dal Fornitore per soddisfare il fabbisogno del Cliente, in relazione ai punti di fornitura di cui all'Allegato 1, indipendentemente dalla quantità complessiva annua di energia elettrica da fornire al Cliente di cui all'Allegato 4, potendo la quantità complessiva annua di energia elettrica subire variazioni massime del 20% (tanto in più quanto in meno).

2.02 Importo contrattuale

L'importo convenzionalmente attribuito al presente Contratto è di € _____, ed attiene al costo complessivo dell'energia elettrica completo di tutte le componenti del prezzo come meglio definite nel

successivo punto 5.01. Tale importo contrattuale potrà subire, nel corso della durata del Contratto, variazioni in più o meno a seconda della tipologia di prezzo applicato, dell'andamento dei consumi del Cliente in conseguenza ad interventi migliorativi dei propri impianti e/o per inserimento, riduzione o per mutate caratteristiche dei punti di fornitura, comunque entro i limiti massimi di consumo stabiliti nel precedente punto 2.01. Il Fornitore, per effetto di quanto sopra, non potrà accampare nei confronti del Cliente alcun diritto di sorta a compenso o indennizzo per il mancato raggiungimento od il superamento delle quantità poste in gara, oltre al costo corrispondente ai quantitativi di energia elettrica effettivamente forniti e al rimborso degli altri costi posti a carico del Cliente da disposizioni dell' AEEG o degli altri Enti regolatori del mercato.

2.03 Durata del Contratto

Il presente Contratto di fornitura decorre dalle ore 0:00 del 01.01.2009 e termina alle ore 24:00 del 31.12.2009.

2.04 Proroga del Contratto

E' facoltà del Cliente prorogare, fino ad un massimo di tre mesi, la durata del presente Contratto dandone preventiva comunicazione scritta al Fornitore con raccomandata A.R. da inviare entro il 30 settembre 2008.

Articolo 3 - PUNTI DI FORNITURA E MISURA

3.01 Modifiche all'elenco e alle caratteristiche dei punti di fornitura

L'elenco e le caratteristiche dei punti di fornitura riportati in all'Allegato 1 è indicativo dello stato della struttura di approvvigionamento elettrico del Cliente alla data di stipula del presente Contratto e, nel corso del medesimo Contratto, è suscettibile di variazioni in relazione alle esigenze dello stesso Cliente per effetto dell'aggiunta di ulteriori punti fornitura, della chiusura e/o modifica delle caratteristiche degli stessi. Il Fornitore si impegna ad accettare le variazioni di cui sopra (aggiunta, riduzione e modifica) relative ai punti di fornitura di cui all'Allegato 1, necessarie per soddisfare le esigenze del Cliente, senza che ciò costituisca motivo per l'applicazione di compensi o indennizzi aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel presente Contratto.

Le variazioni (aggiunta, riduzione e modifica) da apportare all'elenco ed alle caratteristiche dei punti di fornitura di cui all'Allegato 1 saranno effettuate a cura del Cliente tramite comunicazione scritta preventiva con tempi di preavviso e tempistiche come previsti dall'AEEG; sono fatte salve le eventuali variazioni delle regole attualmente vigenti per il cambio di Fornitore. Dette comunicazioni costituiscono formale aggiornamento dell'elenco e delle caratteristiche dei punti di fornitura di cui all'Allegato 1.

3.02 Trattamento dati

Il Fornitore si impegna a trattare i dati ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i., anche ai fini della fatturazione e del controllo dei prelievi.

Articolo 4 - ACCESSO ED USO DELLA RETE

4.01 Accesso alla rete

L'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale, nonché delle reti di distribuzione, sono regolati dalle delibere emanate dalle competenti Autorità.

4.02 Costi di trasporto

I costi relativi al trasporto, alle perdite, ad eventuali costi di rifasamento, al dispacciamento, alle componenti di sistema (ad esempio A, UC, MCT, etc.) ed alle imposte, che per le utenze del mercato libero sono a carico del Cliente nella misura stabilita dall'AEEG, sono anticipati dal Fornitore e riportati - senza maggiorazioni - in fattura al Cliente.

4.03 Mandato al Fornitore per la stipula di contratti di trasporto e dispacciamento

Il Cliente autorizza e conferisce mandato al Fornitore per la stipula dei Contratti:

- di trasporto con l'impresa distributrice competente territorialmente;
- di dispacciamento per i punti di fornitura.

Il Fornitore è tenuto a sottoscrivere per conto del Cliente i necessari Contratti con il Gestore della Rete e con l'Impresa distributrice competente territorialmente.

Articolo 5 - PREZZI UNITARI DELL'ENERGIA ELETTRICA

5.01 Formazione dei prezzi unitari dell'energia elettrica

I prezzi unitari di cui al presente Contratto sono formati da una componente "di base" e da una componente "integrativa".

Il prezzi unitari dell'energia elettrica (PUE) sono pertanto ottenuti dalla somma dei prezzi unitari definiti come segue:

- a) prezzi unitari base dell'energia elettrica (PUB) pari al costo dell'energia elettrica -al netto delle perdite- con le maggiorazioni relative ai certificati verdi, al CIP6/92, agli oneri di sbilanciamento (è esclusa l'ammissibilità delle richieste di previsioni di prelievo) ed agli oneri relativi alle quote di CO₂, corrispondenti ad ogni fascia oraria (multi-oraria F1, F2 ed F3; mono-oraria F0). Detti prezzi (PUB) sono oggetto dell'offerta di gara di cui alle premesse;
- b) prezzi unitari integrativi dell'energia elettrica (PUI) relativi al trasporto, alle perdite, ad eventuali costi di rifasamento, al dispacciamento, alle componenti di sistema (ad esempio A, UC, MCT, etc.) ed alle imposte. Detti costi, nella misura stabilita dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (AEEG), saranno anticipati dal fornitore e riportati, senza maggiorazioni, in fattura al cliente.

I prezzi unitari base (PUB) offerti dal Fornitore in sede di gara da applicarsi ai corrispondenti quantitativi di energia elettrica di spettanza del Cliente -di cui all'Allegato 4-, sono:

➤ **in caso di aggiudicazione a prezzi fissi**

- misurazione MULTI-ORARIA

fascia oraria	prezzo unitario offerto
F1	
F2	
F3	

- misurazione MONO-ORARIA

fascia oraria	prezzo unitario offerto
F0	

i suddetti prezzi unitari base (PUB) dell'energia elettrica rimarranno fissi ed invariabili per l'intera durata del Contratto.

➤ **in caso di aggiudicazione a prezzi indicizzati**

- misurazione MULTI-ORARIA

fascia oraria	prezzo unitario offerto
F1	
F2	
F3	

- misurazione MONO-ORARIA

fascia oraria	prezzo unitario offerto
F0	

con aggiornamento indicizzato, dei suddetti prezzi unitari offerti, da calcolarsi mensilmente sulla base della formula

$$P_{mi} = P_{oi} + 0,5 (I_m - I_o)$$

dove:

- il pedice "m" è riferito al mese contrattuale
- il pedice "i" è riferito alla fascia di consumo (F1, F2, F3 ed F0),
- P_{oi} è il prezzo unitario offerto relativo alla i-esima fascia di consumo
- I_m è l'indice ITECTM relativo all'm-esimo mese contrattuale. All'indice I_m è imposto un limite superiore, non superabile durante il contratto, $I_{maxCap} = 1,20 I_{maxFw}$ (ove I_{maxFw} è il massimo valore dell'indice ITECTM I_m nella curva forward utilizzata per la formulazione delle offerte – rif. punto I.1 del Disciplinare di Gara) al superamento del quale, per tutti i mesi nei quali $I_m > I_{maxCap}$, l'indice I_m sarà posto pari ad $I_m = I_{maxCap} = 1,2 I_{maxFw}$
- I_o è l'indice ITECTM del mese di agosto 2008 pari ad 80,27 €/MWH (diconsi ottanta/27 €/MWH),

Il prezzi unitari dell'energia elettrica (PUE), di cui al presente Contratto, sono determinati sommando alle suddette componenti "di base" dei prezzi unitari (PUB), le componenti "integrative" dei prezzi unitari (PUI) stimati, a titolo

indicativo e previsionale -ma non impegnativi ai fini del presente Contratto-, pari al 40,0% degli stessi prezzi unitari dell'energia elettrica (PUE).

L'importo convenzionale complessivo dell'energia elettrica attribuito al presente Contratto si ottiene dalla somma dei prodotti dei prezzi unitari PUE –come sopra definiti- per i corrispondenti quantitativi di energia elettrica di spettanza del Cliente riportati in Allegato 4.

5.02 Connessioni con l'estero e CIP6/92

Con il mandato di cui all'Allegato 3 il Cliente conferisce delega al Fornitore per la richiesta di assegnazione di capacità di trasporto con l'estero, per la partecipazione ad aste con assegnazione di energia CIP6/92 o altre assegnazioni particolari eventualmente disposte dalle Autorità competenti di cui al successivo Articolo 10 . Le eventuali assegnazioni non comporteranno modifiche alle condizioni economiche di cui al precedente punto 5.01.

Articolo 6 - IMPOSTE E TASSE

6.01 I.V.A.

Tutti gli importi di cui al presente Contratto sono da intendersi al netto dell'IVA che è posta a carico del Cliente nella misura di Legge.

6.02 Comunicazioni per adempimenti tributari

Il Cliente si impegna a comunicare al Fornitore, a mezzo di raccomandata A.R., ogni variazione al proprio regime tributario.

Ciascuna Parte si impegna a porre a disposizione dell'altra Parte, in tempo utile, tutte le informazioni ed i documenti necessari ai fini dell'adempimento di eventuali obblighi tributari nonché ai fini della deduzione e rimborso di tributi.

Articolo 7 - PAGAMENTI

7.01 Fatturazione – Determinazione delle quantità da fatturare.

Di norma, per ogni singolo punto di prelievo, le quantità fatturate dovranno essere quelle effettivamente prelevate nel periodo di fatturazione, come risultante dai flussi informatici resi disponibili dal distributore locale. Allo scopo, è fatto obbligo al Fornitore di energia elettrica di sottoscrivere idoneo contratto col distributore locale per la messa a disposizione dei dati di tele lettura per tutti i contatori di utenza equipaggiati con GME.

Tali dati dovranno in ogni caso essere messi a disposizione (tali e quali senza riaggregazioni e filtraggi) per il Cliente stesso, di norma entro il 15 del mese successivo ai prelievi stessi, per usi di ottimizzazione dei consumi.

Nel caso in cui il flusso informatico contenga consumi stimati, al fine di minimizzare le fatturazioni in acconto ed i relativi conguagli, il Fornitore dovrà accettare eventuali dati di autolettura messi a disposizione dal Cliente entro il 10 del mese normalmente con tabelle excel o formato file concordato e, sulla base di questi emettere le relative fatture mensili.

7.02 Fatturazione – Variazione delle modalità di rilevazione dei consumi

Nel caso che durante il periodo di validità del contratto, il distributore locale provveda a contabilizzare le quantità erogate non più nella fascia indifferenziata F0 ma differenziate per fascia F1, F2 e F3, resta inteso che il fornitore di energia elettrica dovrà adeguare per tali utenze le modalità di fatturazione e di applicazione dei prezzi unitari, restando inteso che le quantità complessive totalizzate contrattuali di energia rimarranno costanti (salvo le tolleranze ammesse) indipendentemente dalla fascia F0, F1, F2 e F3.

7.03 Modalità di presentazione delle fatture

La fatturazione avverrà con frequenza mensile, di norma entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello cui è riferita la fattura. Il fornitore emetterà per i consumi elettrici un'unica fattura -e non più di una fattura al mese- riferita ai consumi del mese precedente. Eventuali ritardi nella fatturazione imputabili al Fornitore non potranno causare l'emissione di più fatture in uno stesso mese. Gli importi fatturati in ritardo rispetto alle suddette tempistiche dovranno essere chiaramente identificabili in fattura e saranno pagati in tre rate mensili costanti posticipate, senza l'applicazione di interessi e/o maggiorazioni.

Fatturazione a parte verrà effettuata per i corrispettivi relativi ad allacciamenti, attivazioni, variazioni di potenza, spostamento linea, etc.

La trasmissione della documentazione relativa ad ogni fattura per energia elettrica deve essere effettuata a cura del Fornitore, con le modalità di cui al punto 8.02, come segue:

- a. trasmissione dei dati, in formato elettronico, relativi al flusso informatico conforme all'Allegato 5 per la totalità dei punti di fornitura del Cliente riportati nell'Allegato 1, completi dell'immagine della corrispondente fattura;
- b. trasmissione della fattura in formato cartaceo indicando gli estremi dell'invio dei dati in formato elettronico di cui alla precedente lettera a.

7.04 Tempi di pagamento

I pagamenti delle fatture saranno effettuati entro 30 giorni fine mese dalla data di ricevimento -da parte del Cliente- della documentazione completa e conforme al precedente punto 7.01; in caso di presentazione di fatture con documentazione difforme (incompleta od altro), i 30 giorni fine mese utili per il pagamento decorreranno dalla data di ricevimento -da parte del Cliente- della documentazione conforme allo stesso punto 7.01.

7.05 Ritardato pagamento

In caso di ritardo nei pagamenti, il Cliente è gravato degli interessi di mora pari all'EURIBOR trimestrale (tasso 365) aumentato del 2,00% (due per cento). La valutazione degli interessi e la relativa fatturazione, contenente una distinta di ciascuna fattura di energia elettrica pagata in ritardo rispetto ai termini di cui al precedente punto 7.04, sarà presentata dal Fornitore con specifica fattura.

7.06 Pagamento con R.I.D.

Nel caso in cui il Cliente autorizzi un'Azienda di credito a provvedere il pagamento delle fatture periodiche di cui all'Articolo 7 del presente Contratto, il Modulo di Delega da utilizzarsi per il pagamento (R.I.D.) è quello riportato in Allegato 2.

Articolo 8 - COMUNICAZIONI

8.01 Registrazione e comunicazione alle Autorità

Il Fornitore è tenuto ad effettuare in tempo utile, a sua cura e spese, tutte le comunicazioni verso Enti, Autorità ed Amministrazioni comunque competenti che la Legge pone a carico delle Parti in relazione al presente Contratto di fornitura, rimanendo l'esclusivo responsabile di ogni sanzione o gravame derivante da eventuali inadempienze. Con la firma del presente atto il

Fornitore manleva il Cliente delle conseguenze che derivino da qualunque inadempimento alle norma di Legge in materia di servizi elettrici.

8.02 Comunicazioni tra le Parti

Il Responsabile Tecnico del Fornitore è individuato nella persona del Sig. _____ con sede a _____ in via _____ n.____, numero di telefono e fax _____ n. di cellulare _____, email _____. Il Responsabile Tecnico del Fornitore assicura la propria reperibilità ed è il Soggetto, individuato dal Fornitore, cui il Cliente si deve riferire per qualsivoglia esigenza e comunicazione relativa all'applicazione del presente Contratto.

Il Fornitore è tenuto ad effettuare tutte le comunicazioni al Cliente in conformità a quanto previsto dal presente Contratto, per iscritto e via informatica con le seguenti modalità:

- a. il flusso informatico dei dati di cui all'Allegato 5, relativo alla totalità dei punti di fornitura del Cliente di cui all'Allegato 1, e l'immagine della corrispondente fattura devono essere inviati all'attenzione del Sig. _____ ai seguenti due indirizzi di posta elettronica
1 - _____ 2 - _____;
- b. le fatture su supporto cartaceo devono essere inviate all'attenzione del Sig. _____ al seguente indirizzo
_____;
- c. ogni altra comunicazione dovrà essere inviata alla sede operativa di _____ all'attenzione del Sig. _____.

In materia di trattamento dei dati, ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, il Fornitore individua quale Responsabile il Sig. _____ .

Ogni variazione dei dati di cui al presente Contratto deve essere comunicata per iscritto tramite raccomandata A.R. (indirizzata al Cliente o al Fornitore) in anticipo rispetto alla data di loro modifica.

Articolo 9 - GARANZIE

9.01 Cauzione definitiva

Il Fornitore ha costituito cauzione definitiva di cui all'Allegato 6 del presente Contratto attraverso _____ nella misura del _____% dell'importo convenzionale di Contratto di cui al precedente punto 2.02, a garanzia del puntuale adempimento dei propri obblighi contrattuali. La garanzia copre altresì eventuali maggiori costi, derivanti da sospensione unilaterale della fornitura da parte del Fornitore, sostenuti dal Cliente per assicurare la continuità di esercizio dei punti di fornitura di cui all'Allegato 1 che -nella maggioranza dei casi- sono funzionali all'esercizio di un Servizio Pubblico.

9.02 Garanzie di fornitura

Il Fornitore garantisce di essere in possesso, al momento della sottoscrizione del presente Contratto di fornitura, di tutte le autorizzazioni, concessioni e accordi necessari all'esecuzione della fornitura medesima in conformità di tutto quanto previsto nel presente Contratto.

Articolo 10 - FORZA MAGGIORE

10.01 Danni per cause di forza maggiore

Qualora la fornitura non possa essere effettuata per cause di forza maggiore, il Fornitore è tenuto a dare immediata comunicazione al Cliente sia per le vie brevi (telefonica, etc.) che in forma scritta (fax, email, etc.) -come previsto al punto 8.02-, assicurandosi che lo stesso Cliente sia stato effettivamente informato.

E' fatto obbligo a ciascuna delle Parti del dovere di collaborazione-informazione e di adoperarsi al fine di ridurre ogni possibile disservizio alle forniture, limitando eventuali ripercussioni negative sulla regolarità di esercizio dei punti di fornitura di cui all'Allegato 1 che -nella maggioranza dei casi- sono funzionali all'esercizio di un Servizio Pubblico.

Qualsiasi danno o perdita, in qualunque misura registrata, che una delle Parti dovesse subire per causa di forza maggiore -oggetto di immediata comunicazione- non potrà in alcun caso essere addebitata all'altra Parte.

Articolo 11 - MODIFICHE NORMATIVE E INTEGRAZIONI

11.01 Immutabilità del Contratto

I contenuti del presente Contratto non possono essere modificati dalle Parti, fatta salva la facoltà del Cliente di poter prorogarne la data di scadenza come indicato al punto 2.04.

Articolo 12 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

12.01 Divieto di cessione del Contratto

E' fatto divieto di cessione di tutto o di parte del presente Contratto.

Articolo 13 - RECESSO

13.01 Risoluzione consensuale del Contratto

Il Contratto può essere risolto in qualunque momento in forma consensuale.

13.02 Recesso del Fornitore, risoluzione per colpa del Cliente

Stante la particolare natura del servizio pubblico svolto dal Cliente, è escluso che il Fornitore possa recedere dal presente Contratto, salvo quanto specificatamente espresso nei seguenti punti.

Il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore con un termine di preavviso di trenta giorni nei seguenti casi:

- a) mancato pagamento di una fattura decorsi 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento di una diffida scritta inviata al Cliente. In detto periodo di preavviso, la fornitura di energia dovrà continuare agli stessi termini ed alle stesse condizioni del Contratto di fornitura in essere tra le Parti;
- b) prelievi fraudolenti di energia.

Nei suddetti casi il Cliente dovrà versare al Fornitore oltre a quanto dovuto per le forniture effettuate, una penalità di 10,00 Euro/Megawattora per il periodo intercorrente tra il primo giorno del mese da cui ha efficacia la risoluzione del Contratto per colpa del Cliente e il 31.12.2008, secondo i quantitativi di energia elettrica di cui a punto 2.01.

13.03 Recesso del Cliente, risoluzione per colpa del Fornitore

Il Cliente che recede dal presente Contratto è tenuto indenne da penalità se esercita il diritto di recesso con un termine di preavviso di tre mesi, esercitabile in qualsiasi momento, fermo restando l'obbligo del pagamento degli importi spettanti al Fornitore fino alla data di cessazione della fornitura.

Il presente Contratto potrà essere risolto dal Cliente in danno al Fornitore, con un termine di preavviso di trenta giorni, nel caso in cui lo stesso Fornitore non adempia in tutto o in parte, agli obblighi posti a suo carico dal presente Contratto.

In tal caso il Fornitore sarà tenuto a rimborsare, al costo, le spese sostenute dal Cliente per provvedersi dell'energia elettrica necessaria al proprio fabbisogno -di cui a punto 2.01- presso altro fornitore, maggiorate di una percentuale fissa del 10% per spese generali, salvo il pagamento degli ulteriori danni subiti.

Articolo 14 - CONTROVERSIE

14.01 Foro competente

Per ogni controversia relativa al presente Contratto di fornitura sarà competente il Foro di _____ .

Articolo 15 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ai sensi dell'Art.1456 del Codice Civile, il presente Contratto potrà essere risolto *ipso iure*, con le consequenziali di Legge, nel caso di inosservanza di uno o più di uno dei patti contenuti negli articoli qui di seguito indicati, da considerare come integralmente trascritti:

Articolo 1 - PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI, Articolo 2 - OGGETTO, VALORE E DURATA DEL CONTRATTO, Articolo 3 - PUNTI DI FORNITURA E MISURA, Articolo 4 - ACCESSO ED USO DELLA RETE, Articolo 5 - PREZZI UNITARI DELL'ENERGIA ELETTRICA, Articolo 6 - IMPOSTE E TASSE, Articolo 7 - PAGAMENTI, Articolo 8 - COMUNICAZIONI, Articolo 9 - GARANZIE, Articolo 10 - FORZA MAGGIORE, Articolo 11 - MODIFICHE NORMATIVE E INTEGRAZIONI, Articolo 12 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, Articolo 13 - RECESSO.

Letta, approvata, sottoscritta

IL CLIENTE

IL FORNITORE

(_____)

(_____)

A norma degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le Parti, previa lettura del presente Contratto, dichiarano espressamente di accettare ed approvare specificatamente il contenuto dei seguenti articoli:

Articolo 1 - PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI, Articolo 2 - OGGETTO, VALORE E DURATA DEL CONTRATTO, Articolo 3 - PUNTI DI FORNITURA E MISURA, Articolo 4 -

ACCESSO ED USO DELLA RETE, Articolo 5 - PREZZI UNITARI DELL'ENERGIA ELETTRICA, Articolo 6 - IMPOSTE E TASSE, Articolo 7 - PAGAMENTI, Articolo 8 - COMUNICAZIONI, Articolo 9 - GARANZIE, Articolo 10 - FORZA MAGGIORE, Articolo 11 - MODIFICHE NORMATIVE E INTEGRAZIONI, Articolo 12 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, Articolo 13 - RECESSO.

IL CLIENTE

(_____)

IL FORNITORE

(_____)

Articolo 16 - ALLEGATI

- 16.01 Allegato 1 - Elenco e caratteristiche dei punti di fornitura*
- 16.02 Allegato 2 - Modulo di Delega per il pagamento in Banca (R.I.D.)*
- 16.03 Allegato 3 - Mandato per i contratti relativi al trasporto e al dispacciamento*
- 16.04 Allegato 4 - Quantitativi di energia oggetto di fornitura*
- 16.05 Allegato 5 - Tracciato record del flusso informatico di dati da trasmettere in allegato alle fatturazioni*
- 16.06 Allegato 6 – Cauzione definitiva del Fornitore*